

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- VISTO** il decreto della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) n. 181 del 5 agosto 2022 che, acquisita la delibera n. 176/2022 del Consiglio SNPA, autorizza la Regione Marche all'immissione in natura delle specie non autoctona trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), ai sensi del D.P.R. 357/97, art. 12, comma 4 per il periodo 2022- 2024;
- VISTO** il decreto della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del MiTE n. 256 del 6 ottobre 2022 che, acquisita la delibera n. 184/2022 del 7 settembre 2022 del Consiglio del SNPA, autorizza la Regione Marche all'immissione di un massimo di ulteriori 9,50 quintali di trote iridee adulte solo femmine sterili al 95%, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto MiTE n. 181 citato e nel relativo piano operativo delle azioni di conservazione della trota mediterranea autoctona;
- VISTA** la proposta della Regione Marche, nota prot. n. 1489454 del 07/12/2023 acquisita dall'ISPRA con prot. n. 0067324 dell'11 dicembre 2023, di incrementare le zone di pesca facilitata C1 su cui effettuare le attività alieutiche tradizionali e agonistiche che prevedono la semina di trote iridee sterili e la richiesta di parere avanzata dal MASE all'ISPRA per le vie brevi;
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamati;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio SNPA e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento predisposto dall'ISPRA sentita la RR TEM 25-2 "Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della proposta di approvazione di nuovi tratti di pesca facilitata C1 con immissione di trota iridea sterile (*Oncorhynchus mykiss*, Walbaum, 1792) da parte della Regione Marche ai sensi dell'art.12 del D.P.R.357/97";
- CONSIDERATO** che la documentazione fornita dall'istante riporta i dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta;



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

RITENUTO di adottare il predetto documento.

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, della proposta di approvazione di nuovi tratti di pesca facilitata C1 con immissione di trota iridea sterile (*Oncorhynchus mykiss*, Walbaum, 1792) da parte della Regione Marche ai sensi dell’art.12 del D.P.R.357/97”, che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell’art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell’art.13, comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al MASE nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 14/02/2024

Il Presidente
F.To
Stefano Laporta

Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della proposta di approvazione di nuovi tratti di pesca facilitata C1 con immissione di trota iridea sterile (*Oncorhynchus mykiss*, Walbaum, 1792) da parte della Regione Marche ai sensi dell'art.12 del D.P.R.357/97.

In riferimento alla richiesta di approvazione di nuovi tratti per l'immissione di trota iridea sterile nel reticolo idrografico della Regione Marche ai fini di incrementare le zone di pesca facilitata su cui effettuare le attività alieutiche tradizionali e agonistiche, pervenuta con nota della Regione Marche prot. n. 1489454 del 07/12/2023, ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

Dall'esame della documentazione inviata e degli shapefiles allegati alla stessa, si rileva che tutti i tratti proposti sono già stati presentati e valutati nell'ambito delle precedenti richieste (Prot. MiTE n. 68868 del 1 giugno 2022 e integrazioni n. 74290 del 14 giugno 2022).

Stante la mancanza di nuovi elementi conoscitivi rispetto al 2022 (ad es. dati di monitoraggio aggiornati sulle specie di interesse conservazionistico eventualmente presenti nei tratti) si ribadiscono le conclusioni della precedente valutazione. In particolare si evidenzia come molti tratti richiesti rientrino nella zona di ripristino della trota mediterranea, area in cui l'approccio gestionale definito dall'amministrazione regionale prevede il divieto di immissioni di trote alloctone.

L'unico tratto in cui si ritiene possa essere tecnicamente accettabile l'immissione di trote alloctone è il tratto denominato MC04 sul Fiume Potenza, in quanto è stato chiarito essere un canale artificiale a scopo idroelettrico separato dal fiume Potenza tramite una griglia di protezione posta sulla presa d'acqua e da uno sgrigliatore posto in corrispondenza del rilascio a valle delle acque con periodica messa in asciutta.

Fatte salve le autorizzazioni di pesca all'interno di un canale a scopo idroelettrico la cui verifica non è di competenza di SNPA, si ritiene pertanto accettabile unicamente l'integrazione di tale tratto tra quelli già autorizzati con le delibere SNPA n. 127 del 2021 e 176 del 2022. Le immissioni dovranno essere effettuate con lotti di trote iridee adulte monosesso (tutte femmine) sterili al 95% e densità conformi a quanto già stabilito nelle citate precedenti delibere e si intendono autorizzate per lo stesso periodo. Gli esemplari di trota iridea che eventualmente verranno recuperati nei periodi di asciutta del canale, potranno essere reimmessi solo all'interno di tratti autorizzati alle immissioni, senza il superamento della densità di semina annuale stabilita per quel tratto.

Si resta in attesa della relazione sulle attività di immissione e di monitoraggio del 2023 nei tratti autorizzati così come dei risultati conseguiti.